

**REPUBBLICA ITALIANA**

Comune di TOFFIA  
Via di Porta Maggiore, 9 - 02039, TOFFIA (RIETI)

**CONTRATTO DI APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di:

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFO-POINT E DI UN OSTELLO IN ZONA CENTRO STORICO

Codice CUP: E19J21015480005

Codice CIG: 922850426B

Impresa: Edilservizi Rossetti Società Cooperativa

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Luglio, presso l'ufficio di segreteria comunale, avanti a me dott. Adolf Cantafio, Segretario comunale del Comune di TOFFIA (RI), ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

il Sindaco dott. Danilo Pezzotti, nato a (omissis).....il quale interviene nella sua qualità di Responsabile *pro tempore* dell'Ufficio tecnico del Comune di TOFFIA, Partita IVA 00109970574, in sostituzione temporanea del Responsabile arch. Francesco Vagni, giusta decreto sindacale n.9 del 18 luglio 2022, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in TOFFIA alla via di Porta Maggiore, 9;

il sig. Stetsyuk Mykola, nato (omissis)..... il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa Edilservizi Rossetti Società Cooperativa, Partita IVA 11932641001, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in Roma (RM) ....., giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Roma al n. RM-1337872, agli atti.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, quanto al Sindaco dott. Danilo Pezzotti per conoscenza personale, e quanto al sig. Stetsyuk Mykola previa acquisizione del documento di identità - (omissis)..... - rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

**PREMESSO**

- che con delibera della Giunta comunale n. 44 del 18 Ottobre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INFO-POINT E DI UN OSTELLO IN ZONA CENTRO STORICO;

- che con determina n.155 del 26 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, l'appalto è stato affidato alla società Edilservizi Rossetti, stante la facoltà prevista dall'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, alle condizioni di seguito descritte: eseguire i lavori per Euro 102.047,37 compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 5.000,00 oltre IVA di legge, per complessivi Euro 112.252,11 (l'impresa ha regolarmente indicato nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta); con successivo verbale prot. 1685 del 10 giugno 2022 si è proceduto al processo verbale di consegna dei lavori alla ditta affidataria;
- che sono stati acquisiti ad opera del Responsabile del Servizio Tecnico tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa, ivi inclusi visura camerale ordinaria, DURC, casellari giudiziari, dichiarazione sulla composizione societaria;
- che i lavori sono finanziati con:  
GAL SABINO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 - provvedimenti di concessione degli aiuti n. 34 del 18/03/2022 - Protocollo 028/U/2022 - Importo Finanziamento di Euro132.435,61;
- che le risultanze dell'affidamento sono state pubblicate nel seguente modo:
  - Albo Pretorio online della stazione appaltante al n. 277 dal 27 maggio 2022 per 15 giorni consecutivi sino all'11 giugno 2022;
  - Indirizzo Internet: <http://www.comune.toffia.ri.it>;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori di  
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI PER LA  
REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO E DI UN INFO POINT

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto del contratto**

L'ente appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, e alle vigenti disposizioni del DLgs 50/2016.

#### **Art. 2 - Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro 102.047,37 (in lettere centoduemilazeroquarantasette,37), di cui:

euro97.047,37 per lavori;

euro5.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'IVA. L'importo complessivo, comprensivo dell'Iva al 10%, è

pari ad euro 112.252,11 (centododicimiladuecentocinquantadue,11).

3. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'art. 3, lett. d) ed e) del DLgs 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito DLgs 50/2016).

4. Per la parte di lavori "a corpo", prevista in euro 8.413,81, il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

5. Per la parte di lavori "a misura", prevista in euro 93.633,56, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

### **Art. 3 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Il capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non è materialmente allegato ad esso.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto all'art. 15, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

### **Art. 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, e comunque ai fini del presente atto, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Toffia, all'indirizzo via dei Giardini snc.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore dichiara di dedicare in via non esclusiva il conto corrente bancario acceso presso banca (omissis)....., intestato alla società rappresentata, ove avverranno i pagamenti in suo favore con il CIG ed il CUP suindicati, per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall'Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, l'appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare su di esso è (omissis) .....; si impegna espressamente a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi ed assume espressamente, ai fini del presente contratto, in base all'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

3. Nei casi in cui l'appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami di cui all'art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

### **Art. 5 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo  
pag.3

richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del DLgs 50/2016, mediante polizza fideiussoria numero 0654414194, data inizio copertura dalla stipula del contratto, data fine copertura alla emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, rilasciata dalla società HDI nella stessa misura e secondo le modalità previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le modalità ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti al comma 4 dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

#### **Art. 6 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del DLgs 50/2016, a tale scopo, un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione dei lavori), con polizza numero 0654404262, data inizio copertura 19/11/2021 data fine copertura 19/11/2022, con rinnovo tacito annuale, rilasciata dalla società/dall'istituto HDI ASSICURAZIONI agenzia/filiale di Poggio Moiano via Salaria n.16 per un massimale di euro 2.000.000,00 per RC generale, massimale per € 1.500.000,00 per RC verso prestatori.

3. In ordine alle assicurazioni a carico dell'impresa, l'appaltatore è espressamente tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 del Capitolato speciale, da intendersi espressamente richiamato.

#### **Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, 2° periodo del DLgs 50/2016.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del DLgs 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del DLgs 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del DL 210/02 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, l'appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata da INPS - INAIL e CNCE valevole sino al 30 agosto 2022.

### **Art. 8 - Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi dell'art. 83 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi DLgs 159/2011), si dà atto che non è richiesta la documentazione antimafia in quanto il valore del presente contratto di appalto è inferiore ad Euro 150.000.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del DLgs. 231/2001.

### **Art. 9 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'ente appaltante:
  - a) la visura dei registri delle imprese attestante l'iscrizione alla camera di commercio;
  - b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
  - c) DURC;
  - d) la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
  - e) il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i., contenuti all'interno del piano operativo di sicurezza;
  - f) la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
  - g) la dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e di essere in regola con i pagamenti dei contributi Inail-Inps-Cassa edile, come si evince dal Durc nonché dalle attestazioni di autoliquidazioni e denunce contributive rilasciate da Inail ed Inps;
  - h) il piano operativo di sicurezza.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento, allegato al progetto esecutivo, è parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

### **Art. 10 - Adempimenti in materia energetica**

La Direzione dei lavori dovrà, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o altra figura proposta) per l'espletamento delle attività di verifiche in cantiere che tale soggetto ritiene utile al fine di documentare la corretta esecuzione delle opere, per la valutazione della prestazione energetica ed emissione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del DLgs 19 agosto 2005, n.192 e dei DD.MM. del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015. Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di nuova costruzione sia nel caso di interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica.

## **TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Art. 11 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 (*in lettere centottanta*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative, così come indicato dall'art. 21 comma 1 del Capitolato speciale. Non

potrà comunque essere superato, anche per accordo delle parti, il termine del 30 marzo 2023. Si dà atto che la consegna dei lavori è avvenuta in data 10 giugno 2022.

#### **Art. 12- Penale per ritardi**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 23).
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

#### **Art. 13 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del Capitolato Speciale d'Appalto. Si applica altresì quanto disposto dall'art. 5 del decreto legge 76/2020.

#### **Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

#### **Art. 15 - Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli imposti dal DLgs 50/2016 (Codice degli appalti pubblici), e dagli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs 163/2006) e del D.M. 145/2000 (Capitolato Generale). In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell'appaltatore, le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per

depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 25 del presente contratto.

#### **Art. 16 - Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

2. I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016.

#### **Art. 17 - Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. È fatta salva ogni diversa previsione normativa ed in particolare quanto previsto dall'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4 in ordine alla revisione dei prezzi sino al 31 dicembre 2023.

2. Ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.

3. Le clausole di revisione dei prezzi fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, comma 7 del DLgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

#### **Art. 18 - Pagamenti**

1. La stazione appaltante erogherà all'appaltatore l'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 e dell'art. 29 del Capitolato speciale.

2. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro 30.000,00 .

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

### **Art. 19 - Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel Contratto di appalto ed in particolare dagli artt. 31 e 32 del Capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

### **Art. 20 - Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione dell'ente appaltante, l'appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall'art. 54 del Capitolato Speciale d'Appalto. La responsabilità è disciplinata dall'art. 53 del Capitolato.
4. Non è ammesso l'ulteriore subappalto.

### **Art. 21 - Risoluzione del contratto**

1. L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 58 del Capitolato Speciale di Appalto.
2. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
4. Inoltre, così come previsto nella determina 155/2022 suindicata, la nullità o la risoluzione del contratto di appalto potranno essere dichiarate, oltreché nei casi previsti dalla legge, in virtù delle seguenti clausole:

1) Clausola applicativa dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

2) Clausola sugli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento integrativo per i dipendenti del Comune di Toffia, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 4 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Toffia ([www.comune.toffia.ri.it](http://www.comune.toffia.ri.it) - sezione

Amministrazione trasparente sottosezioni Disposizioni generali - Atti generali - Codice disciplinare): la violazione, da parte dell'affidatario - aggiudicatario, dell'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, comporta la risoluzione del contratto";

3) "Clausola risolutiva espressa: laddove il Comune accerti il difetto dei presupposti di cui all'art. 80 del D.gs. 50/2016, dichiarati dalla ditta, ciò comporterà l'immediata risoluzione del contratto cui conseguono l'obbligo per il Comune di provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'incameramento della cauzione definitiva".

#### **Art. 22 - Collaudo e manutenzione**

1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all'art. 63, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del DLgs 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'ente appaltante; il silenzio dell'ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell'ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 23 - Controversie**

È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale competente. Si rimanda all'art. 55 del Capitolato speciale, da intendersi qui integralmente richiamato.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 25 - Documenti contrattuali**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'ente appaltante, i seguenti documenti:

- il DLgs 50/2016;
- gli articoli non abrogati del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 207/2010 e del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- il Capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i;

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- il cronoprogramma di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art. 26- Norma finale**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e diritti di rogito del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di euro 102.047,37 oltre Iva al 10%, per un totale complessivo di euro 112.252,11. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i.

3. L'Ente ai sensi della legge 196/2003 e successive modifiche informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti comunali. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Toffia (RI), quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

**- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.**

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

1. - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
2. - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
3. - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
4. - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
5. - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- 6.- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

7. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

8. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa durata di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

9. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

10. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Toffia, in persona del Sindaco dott. Danilo Pezzotti, con sede in Via

Porta Maggiore 9, Toffia (RI).

11. I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: avv. Guido Paratico, 0376.803074; e.mail: consulenza@entionline.it - pec: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it

12. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

13. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto di appalto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è stipulato con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016. Con la sottoscrizione del presente atto l'Appaltatore dichiara di accettare e di approvare espressamente anche le clausole contenute negli artt. 3, 4, 5, 6, 7,8, 9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23 del presente contratto.

Del presente contratto, che consta di numero 11 (fogli), scritto da me, Segretario rogante, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, viene data da me lettura alle parti, che lo dichiarano conforme alla volontà espressa, lo approvano e confermano, sottoscrivendolo in mia presenza mediante firma digitale, la cui validità relativamente al certificato di firma è da me attestata; segue la mia sottoscrizione con firma digitale in presenza delle parti (artt. 47 ter comma 2 e 52 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Comune di TOFFIA  
(Il Responsabile del Servizio tecnico)

EDILSERVIZI ROSSETTI SOCIETA' COOPERATIVA  
(Il Legale rappresentante)

Il Segretario comunale